PRESCRIZIONI TECNICHE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Luigi Cazzola 42 Comune di Schio (VI).

Rifiuti conferibili

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato "Elenco codici EER"; le operazioni di cui al successivo punto 2 potranno essere eseguite secondo le tabelle di cui all'Allegato "Elenco codici EER"; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata alle seguenti attività di gestione rifiuti (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006), nelle aree individuate nelle planimetrie dell'installazione:

 2.1. stoccaggio [**D15**], di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, eventualmente preceduto da operazioni di grigliatura in fase di scarico dalle autobotti, con le seguenti finalità:

 2.1.1. stoccaggio funzionale alle operazioni svolte presso l'installazione ("stoccaggio funzionale");

 2.1.2. stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla Ditta dalle attività di gestione rifiuti;

 2.2. trattamento fisico-chimico e biologico [**D9/D8**] di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, anche congiuntamente ad acque reflue provenienti via condotta da altre attività produttive, attraverso due linee denominate "trattamento rifiuti conto terzi" e "acque reflue", nel rispetto delle pertinenti prescrizioni, e con le seguenti caratteristiche:

 2.2.1. linea "trattamento rifiuti conto terzi":

 2.2.1.1. possono essere avviati presso i punti di scarico S1-S2-S3 e, se in colli, al letto n. 9, solamente i rifiuti ritirati in conto terzi come individuati in Allegato "Elenco codici EER" – tabella 1;

 2.2.1.2. comprende le seguenti operazioni:

 – equalizzazione e omogeneizzazione;
 – trattamento chimico-fisico con aggiunta di reagenti;
 – sedimentazione primaria;
 – disidratazione/essiccazione fanghi di processo presso le pertinenti linee;

 2.2.1.3. può dare origine ai seguenti flussi:

 – reflui da inviare alla linea "acque reflue" di cui al successivo punto 2.2.2;
 – fanghi inorganici da inviare alla linea "fanghi" di cui al successivo punto 2.3;

 2.2.2. linea di trattamento "acque reflue":

 2.2.2.1. possono essere avviati i seguenti apporti:

 – rifiuti ritirati in conto terzi identificati nell'Allegato "Elenco codici EER" tabella 1, se autorizzati allo scarico S4 "ex grigliatura testa impianto" o allo scarico S5 dedicato all'alimentazione diretta allo stadio biologico;
 – acque reflue di processo in uscita dalla linea "trattamento rifiuti conto terzi" di cui al punto 2.2.1;
 – reflui derivanti dai trattamenti previsti nella linea "fanghi" di cui al successivo punto 2.3;
 – reflui da lavorazioni industriali collegate direttamente attraverso condotta;
 – acque meteoriche dilavanti tutte le superfici impermeabilizzate dell'installazione;

- reflui derivanti dai letti di essiccazione fanghi (provenienti da tutte le operazioni ivi svolte ed in particolare derivanti dalle operazioni di cui al punto 2.4 e 2.5);
- acque di lavaggio/manutenzione;
- acque reflue provenienti dai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- acque emunte dalla barriera idraulica;
- ricircolo del refluo in uscita dal sedimentatore finale, durante il contro-lavaggio dei filtri a carbone attivo/attività di manutenzione delle vasche;

2.2.2.2. comprende le seguenti operazioni:

- equalizzazione e omogeneizzazione;
- trattamento chimico-fisico e biologico in continuo composto da: flocculazione, chiarificazione primaria, denitrificazione, ossidazione, sedimentazione finale ed eventuali trattamenti terziari quali filtrazione, disinfezione e filtrazione a carboni attivi, disidratazione/essiccazione fanghi di processo presso le pertinenti linee;
- è ammessa l'alimentazione diretta allo stadio biologico per i rifiuti autorizzati allo scarico S5 in Allegato "Elenco codici EER"; per i codici del capitolo 02 la portata massima di alimentazione diretta allo stadio biologico è pari a 30 Mg/giorno;
- lo scarico S5 potrà essere impiegato anche per alimentare le vasche di equalizzazione dello stadio chimico-fisico solo in caso di manutenzione straordinaria e/o malfunzionamento del punto di scarico S4;

2.2.2.3. può dare origine ai seguenti flussi:

- reflui da scaricare in corpo idrico superficiale;
- fanghi inorganici da inviare alla linea "fanghi" di cui al successivo punto 2.3;
- fanghi organici da inviare alla linea "fanghi" di cui al successivo punto 2.3;

2.3. trattamento fisico-chimico [**D9**] di rifiuti fangosi pompabili e palabili pericolosi e non pericolosi, indicati in Allegato "Elenco codici EER"– tabella 2, attraverso i processi di "disidratazione fanghi" ed "essiccazione fanghi" nel rispetto di quanto definito nelle pertinenti prescrizioni e con le seguenti caratteristiche:

2.3.1. linea "disidratazione fanghi":

2.3.1.1. possono essere avviati i seguenti apporti:

- rifiuti fangosi pompabili ritirati in conto terzi come individuati in Allegato "Elenco codici EER"– tabella 2 (scaricati nelle stazioni S1,S2, S3 ed inviati all'ispessitore);
- fanghi pompabili provenienti dalle linee di trattamento di rifiuti liquidi "trattamento rifiuti conto terzi" e "acque reflue" di cui al punto 2.2;

2.3.1.2. comprende le seguenti operazioni:

- ispessimento;
- disidratazione meccanica;

2.3.1.3. può dare origine ai seguenti flussi:

- fanghi disidratati da inviare alla linea "essiccazione fanghi" di cui al successivo punto 2.3.2;
- fanghi disidratati da inviare a smaltimento;
- reflui da ispessimento e disidratazione meccanica da inviare alle vasche di equalizzazione V12-V13-V14 in testa alla linea "acque reflue" di cui al punto 2.2.2;

2.3.2. linea "essiccazione fanghi":

2.3.2.1. possono essere avviati i seguenti apporti:

- rifiuti fangosi palabili ritirati in conto terzi come individuati in Allegato "Elenco codici EER" – tabella 2 (scaricati nella fossa V42 o, esclusivamente in condizioni straordinarie, nei letti dei fanghi);
- fanghi provenienti dalla linea di trattamento "disidratazione fanghi" di cui al punto 2.3.1;

- lo scarico preliminare nei letti dei fanghi è ammesso solo in caso di indisponibilità dell'essiccatore o particolari esigenze gestionali, e qualora la vasca V42 sia già piena, esclusivamente al fine di garantire la corretta gestione dei carichi già programmati e non differibili, nel limite massimo di 30 Mg, garantendo la protezione dei fanghi con idonee coperture, nel rispetto della pertinente istruzione operativa di gestione delle emissioni odorigene di cui al PMC approvato;

2.3.2.2. comprende le seguenti operazioni:

- essiccazione;

2.3.2.3. può dare origine ai seguenti flussi:

- fanghi essiccati da smaltire presso impianti terzi;

2.4. pretrattamento [**D13/R12**] di disidratazione di rifiuti fangosi come individuati in Allegato "Elenco codici EER"– tabella 3, anche congiuntamente, su letti di essiccazione, nel rispetto di quanto definito dalle pertinenti prescrizioni;

2.5. presso l'impianto sono altresì ammesse le operazioni di lavaggio dei residui solidi delle autobotti presenti dopo lo scarico dei rifiuti indicati nell'Allegato "Elenco codici EER"-tabella 4; tale rifiuto dovrà esser conferito presso i letti di essiccamento appositamente dedicati, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni; i reflui derivanti da tale attività (provenienti quindi dai letti di essiccamento) sono destinati alla linea "acque reflue" di cui al punto 2.2.2 mentre la frazione solida rimanente viene inviata a smaltimento/recupero come rifiuto prodotto dalla Ditta;

3. tutti i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento rifiuti possono essere stoccati in installazione nelle aree indicate nelle planimetrie; i fanghi esitanti dalla disidratazione/essiccazione possono essere avviati a recupero energetico; la ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie;

4. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino perfettamente funzionali e puliti già all'atto dello sconfezionamento o a seguito di lavaggio; di tali attività deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

5. ove nel corso delle operazioni di cui al punto 2 derivino rifiuti dalla grigliatura funzionale alle operazioni di scarico e di sollevamento, detti rifiuti vanno gestiti come prodotti dalla Ditta e opportunamente recuperati/smaltiti.

Quantitativi autorizzati

6. Sono autorizzate, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti e capacità di trattamento:

6.1. la capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [**R13/D15**] è pari a **2.156 Mg** (anche tutti pericolosi) calcolata considerando i seguenti quantitativi:

Stoccaggio in serbatoio di rifiuti liquidi (D15) per invio alla linea "trattamento rifiuti conto terzi" (Punto 2.2.1):

Nome	Serbatoi		Capacità di stoccaggio	
	Identificativi	Capacità (m^3)	(m^3)	(Mg)
L1 - Linea serbatoi 1	1-10	10x30	300	300
	11-15	5x30	150	150
	16-20	2x30 e 3x15	105	105
L2 - Linea serbatoi 2	21-35	15x30	450	450
	36-41	6x30	180	180
	TOTALE		**1185**	**1185**

Stoccaggio (R13/D15) di rifiuti prodotti:

Identificativo	Tipologia	Capacità di stoccaggio	
		(m^3)	(Mg)
Letti di essiccamento naturale + area fronte letti di essicamento	Area pavimentata con cordolatura	1000	900
Silos accumulo fango essiccato	Silos	40	36
Cassoni fango disidratato	Cassone	24	24
Cassone per materiale grigliato	Cassone	12	11
	TOTALE	**1076**	**971**

6.2. la potenzialità massima giornaliera e annuale di trattamento per rifiuti pericolosi e non pericolosi è pari a:

OPERAZIONI	Tabelle dell'Allegato "Elenco codici EER"	Mg/giorno
D8/D9 – punto 2.2	tabella 1	1.200
D9 – punto 2.3	tabella 2	
D13 – punto 2.4	tabella 3	
	TOTALE	**1.200**

OPERAZIONI	Tabelle dell'Allegato "Elenco codici EER"	Mg/anno
D8/D9 – punto 2.2	tabella 1	170.000 -di cui massimo 120.000 pericolosi
D9 – punto 2.3	tabella 2	
D13 – punto 2.4	tabella 3	
D9 – punto 2.3-essiccamento	tabella 2	10.000, anche tutti pericolosi
	TOTALE	**180.000 - di cui massimo 130.000 pericolosi**

6.3. il quantitativo massimo autorizzato di reflui provenienti da attività esterne, attraverso condotta dedicata, in ingresso alla linea "acque reflue" (punto 2.2.2) è pari a 600.500 m^3/anno;

6.4. la portata scaricata da ogni singola attività esterna e allacciata alla rete afferente all'impianto deve essere misurata, registrata e rendicontata come indicato nel PMC. L'Autorità Competente (Regione Veneto) si riserva di riesaminare il quantitativo riportato al punto precedente qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV e Provincia di Vicenza), che il quantitativo autorizzato possa avere conseguenze negative sull'ambiente o sulla funzionalità dell'impianto. La frequenza e la tipologia dei controlli sulle acque reflue è stabilita nel PMC.

Conferimento di rifiuti

7. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

7.1. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio, ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 12 mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER;

7.2. quanto prescritto nel precedente punto non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: CER 20 03 03, 20 03 04 e 20 03 06;

7.3. l'omologa dei rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del tecnico responsabile, sulla trattabilità degli stessi presso l'impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; a tal fine deve essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell'impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato dalle BAT di settore al cap. 2.1.4 del Bref 2018; l'accettazione del rifiuto e il suo trattamento nelle concentrazioni rilevate non può quindi basarsi esclusivamente sulla gestione congiunta con altri rifiuti ma sulla capacità effettiva di trattamento dell'installazione nei diversi stadi;

7.4. la prescrizione di cui sopra non si applica ai rifiuti inviati esclusivamente alla linea di disidratazione/essiccazione fanghi (punti 2.3 e 2.4), per i quali l'obiettivo è l'incremento del valore della

sostanza secca del rifiuto; in tal caso il tecnico responsabile, sulla base dell'omologa e di eventuali ulteriori verifiche in ingresso, deve effettuare una valutazione preliminare sul trattamento congiunto di diverse partite di fanghi ritirati, per il punto 2.3 anche con fanghi di processo, al fine di evitare rischi di incompatibilità;

7.5. l'accettazione presso l'installazione di una partita di rifiuti (anche se con codice CER presente nell'elenco autorizzato) dovrà essere comunque subordinata al preventivo accertamento, da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, della compatibilità del rifiuto stesso con le caratteristiche dei processi di trattamento e con i limiti fissati allo scarico in acque superficiali;

7.6. l'omologa di rifiuti costituiti da percolati di discarica deve essere oggetto di una specifica valutazione da parte del tecnico responsabile, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione, riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l'installazione per quanto concerne l'abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l'installazione e tenuta a disposizione degli Enti;

7.7. le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7.3, 7.5 e 7.6 non si applicano ai parametri PFAS, per i quali il tecnico responsabile dovrà documentare il controllo del processo mediante analisi sui flussi in ingresso ed uscita (reflui/rifiuti) delle diverse sezioni impiantistiche dell'installazione, al fine di individuare gli effetti che subiscono tali inquinanti nel processo di trattamento;

7.8. i rifiuti in ingresso indicati nella tabella 1 dell'Allegato "Elenco codici EER" possono essere scaricati (coerentemente con la tabella stessa, secondo le loro caratteristiche e in base alle indicazioni del Responsabile Tecnico) presso una delle tre stazioni di ricevimento (S1, S2, S3) e stoccati negli appositi serbatoi successivi in attesa di verificare la loro compatibilità con l'impianto oppure, previa grigliatura, direttamente in testa alla linea "acque reflue" (scarico S4) o in testa allo stadio biologico limitatamente ai rifiuti del capitolo 02 e del codice 200304 (scarico S5); è inoltre ammesso lo scarico di rifiuti liquidi in colli nel letto n. 9 per i rifiuti da inviare alla linea di trattamento conto terzi (CF1, CF2, CF3);

7.9. i serbatoi dedicati allo stoccaggio del rifiuto in ingresso, identificati dal numero 1 al 41, possono singolarmente contenere solo rifiuti caratterizzati da stesso CER, eventuali stesse caratteristiche di pericolo e stesso produttore; non è quindi possibile stoccare congiuntamente in un serbatoio rifiuti caratterizzati da CER diversi o, ancorché caratterizzati da uno stesso CER, provenienti da diversi produttori;

7.10. i rifiuti in ingresso indicati nella **tabella 2 dell'Allegato** "Elenco codici EER" possono essere inviati o all'ispessitore o all'essiccamento termico, secondo le loro caratteristiche e in base alle indicazioni del Responsabile Tecnico;

7.11. i rifiuti in ingresso indicati nella **tabella 3 dell'Allegato** "Elenco codici EER" vanno conferiti esclusivamente ai letti di essiccamento (V42);

7.12. all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa e procede all'avvio alla pertinente linea di lavorazione in relazione alle caratteristiche del rifiuto;

7.13. deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Vicenza e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

7.14. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulitura degli stessi automezzi, devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento all'impianto.

Prescrizioni Generali

8. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

8.1. la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto, al relativo collaudo e alle successive modifiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

8.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT *Conclusions* per il trattamento dei rifiuti;

8.3. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nelle planimetrie indicate nel decreto autorizzativo; ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

8.4. presso l'impianto devono essere presenti e messe a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una o più planimetrie dell'impianto che consentano di individuare le aree di lavorazione e di scarico, gli scarichi e i punti di emissione in atmosfera indicati nel presente decreto, conformi a quanto presentato in sede di rilascio e allegati alla presente autorizzazione;

8.5. i serbatoi di stoccaggio devono essere chiaramente identificati con numerazione ben visibile per dimensione e collocazione; nell'area di stoccaggio devono essere indicante le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; inoltre:

- deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio;
- deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione dell'area di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

8.6. le aree e i contenitori (cassoni, cisterne, etc.) adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile facente riferimento alla planimetria; per i cassoni e le aree la cartellonistica deve indicare i Codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (CER) e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; per serbatoi e vasche l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno; il registro di carico e scarico dovrà riportare, nello spazio riservato alle annotazioni, il numero di serbatoio con esplicito riferimento alla planimetria;

8.7. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti che possono causare molestie olfattive (es. fanghi) devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti; in alternativa devono essere collocati sotto tettoie;

8.8. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

8.9. deve essere prevista l'implementazione di una procedura per la valutazione dell'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne;

8.10. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti;

8.11. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle aree dedicate a differenti funzioni;

8.12. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento e di lavorazione dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;

8.13. durante l'effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza;

8.14. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

8.15. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia di tutta l'installazione ed in particolare delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica;

8.16. devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di movimentazione del rifiuto; la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

8.17. deve essere eseguita la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi;

8.18. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

8.19. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'istallazione nei diversi punti di alimentazione dei rifiuti in ingresso al trattamento (linea conto terzi, linea acque reflue, linea disidratazione fanghi, linea essiccazione fanghi, letti di essiccamento).

Trattamento fisico-chimico e biologico di rifiuti liquidi e fangosi pompabili

9. Le operazioni di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi, di cui al punto 2.2 sono costituite da due linee denominate "Linea di trattamento rifiuti conto terzi" e "Linea acque reflue", poste in serie, utilizzabili nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1. i rifiuti indicati in Allegato "Elenco codici EER" – tabella 1, nel rispetto delle condizioni di cui punti 7.1, 7.3, 7.5 e 7.6 e in conformità alla tabella stessa, possono essere inviati o alla "Linea di trattamento rifiuti conto terzi" (stazioni S1-S2-S3; letto n. 9) o alla "Linea acque reflue" con immissione nelle vasche di equalizzazione V12, V13 e V14 ("stazione S4 "ex grigliatura testa impianto") o direttamente allo stadio biologico (stazione S5) per i rifiuti espressamente autorizzati;

9.2. tutto il refluo in uscita dalla "Linea di trattamento rifiuti conto terzi" (punto 2.2.1) deve sempre essere inviato alla "Linea acque reflue" (punto 2.2.2) attraverso le vasche di equalizzazione V12, V13 e V14 per ulteriori trattamenti;

9.3. i reflui provenienti dalle lavorazioni industriali attraverso condotta e tutte le acque meteoriche provenienti dalle aree impermeabilizzate dell'installazione devono essere direttamente inviate nelle vasche V12-V13-V14 di equalizzazione e trattate dalla "Linea acque reflue" (punto 2.2.2);

9.4. l'accumulo/equalizzazione nelle vasche è consentita esclusivamente nel rispetto dei princìpi di cui ai punti 7.3 e 7.5; il Tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia di ogni trattamento effettuato nel rispetto dei princìpi stessi;

9.5. il dosaggio di reagenti deve essere monitorato mediante sonde di controllo al fine di garantire l'efficacia del trattamento;

9.6. le caratteristiche ambientali dei reflui in uscita dai trattamenti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato dalle BAT di settore al capitolo 2.1.4 del Bref 2018; qualora i trattamenti interni non siano adeguati per il trattamento dei reflui in ingresso alla installazione, o da essa generati, dovranno essere avviati a trattamento presso impianti terzi;

9.7. deve essere previsto un monitoraggio analitico, in uscita dal trattamento chimico/fisico "conto terzi" e in uscita dal chimico- fisico in continuo, dei parametri metalli e semimetalli elencati nella Tabella 5 dell'All. 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e del parametro Stagno, al fine di quantificare il corretto dosaggio dei reagenti utilizzati, la verifica dell'efficienza del trattamento rispetto alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e garantire l'efficacia dei successivi trattamenti; tale monitoraggio deve avvenire con le metodologie e le frequenze descritte nel PMC, essere documentato e i risultati trasmessi con la reportistica del PMC;

9.8. Il carico massimo di Azoto in ingresso ai trattamenti biologici non deve superare i 200 kgN/giorno qualora la temperatura in vasca scenda sotto i 10 °C;

9.9. i reflui in uscita dall'impianto, contenuti nella vasca V36, devono rispettare, prima dello scarico, i limiti di cui al punto 13;

9.10. l'impianto deve essere dotato di idonei misuratori di portata/volume al fine di poter monitorare i flussi nelle diverse linee di lavorazione e per conteggiare i diversi apporti ai trattamenti; devono essere rendicontati e registrati in particolare tutti gli apporti afferenti alla vasca di equalizzazione in testa all'impianto chimico-fisico in continuo descritti al punto 2.2.2.1, ad eccezione delle acque meteoriche e dei reflui derivanti dai letti di essiccazione, per i quali deve in ogni caso essere possibile stimare gli apporti sulla base dei dati pluviometrici e della pesatura dei rifiuti;

9.11. si prende atto che attualmente l'impianto riceve reflui attraverso condotta interrata solo dalla ditta "F2 Lavorazioni Tessili" di Schio; ulteriori nuovi allacciamenti da parte di ditte terze devono essere comunicati all'Autorità competente, almeno con 30 giorni di anticipo, precisando la titolarità dello scarico, il tipo di attività ed eventuali riferimenti autorizzativi.

Trattamento fisico-chimico fanghi

10. Le operazioni di trattamento chimico-fisico dei fanghi, di cui al punto 2.3, sono costituite da tre stadi posti in serie quali ispessimento, disidratazione ed essiccazione, utilizzabili nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

10.1. i rifiuti indicati in Allegato "Elenco codici EER" – tabella 2, nel rispetto delle condizioni di cui punti 7.1 e 7.5 e in conformità alla tabella stessa, possono essere inviati o all'ispessitore o alla vasca di omogeneizzazione in testa all'impianto di essiccazione; in condizioni straordinarie, è ammesso lo stoccaggio in uno dei letti fanghi prima dell'avvio all'essiccatore nel rispetto della prescrizione 2.3.2.1;

10.2. tutti i fanghi in uscita dall'ispessitore devono essere inviati a disidratazione; i fanghi in uscita dalla disidratazione possono essere inviati ad essiccazione o smaltiti/recuperati presso altri impianti;

10.3. i reflui derivanti dalle operazioni di ispessimento e disidratazione devono essere direttamente inviati nelle vasche V12-V13-V14 di equalizzazione e quindi trattati nella "Linea acque reflue" (punto 2.2.2);

10.4. le caratteristiche ambientali dei fanghi in uscita dai trattamenti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione;

10.5. i fanghi in uscita devono essere caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico e classificati ai sensi di norma ai fini dell'invio a smaltimento o a recupero; lo stoccaggio dei fanghi prodotti è ammesso tra partite aventi medesimo CER e medesime HP;

10.6. i fanghi ottenuti dalla disidratazione devono essere stoccati in cassoni scarrabili a tenuta stagna e coperti o presso i letti di essiccamento opportunamente coperti.

Disidratazione su letti di essiccazione

11. L'operazione di pre-trattamento di disidratazione dei rifiuti, di cui al punto 2.4, deve essere eseguita nei letti di essiccazione dedicati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 11.1. i rifiuti indicati in Allegato "Elenco codici EER" – tabella 3 possono essere direttamente inviati ai letti di essiccazione dedicati;

 11.2. è possibile trattare congiuntamente rifiuti caratterizzati da CER e produttori diversi solo se derivanti da attività di pulizia stradale;

 11.3. i reflui derivanti dalle operazioni di disidratazione su letti di essiccazione devono essere direttamente inviati nelle vasche V12-V13-V14 di equalizzazione e quindi trattati nella "Linea acque reflue" (punto 2.2.2); è ammesso il conferimento diretto al punto di scarico S4 della fase liquida separatasi prima del deposito sui letti;

 11.4. i rifiuti disidratati prodotti devono essere caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico e classificati ai sensi di norma ai fini dell'invio a smaltimento o a recupero; lo stoccaggio dei rifiuti disidratati prodotti è ammesso tra partite aventi medesimo CER.

Lavaggio autobotti

12. L'operazione di lavaggio delle autobotti, di cui al punto 2.5, deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 12.1. possono essere scaricati solo i residui delle attività di pulitura delle autobotti inizialmente contenenti i rifiuti indicati in Allegato "Elenco codici EER" – tabella 4;

 12.2. lo scarico della frazione liquido/solida formatasi in seguito al lavaggio deve avvenire nei letti di essiccamento naturale specificatamente assegnati e indicati con apposita cartellonistica;

 12.3. i residui solidi provenienti dalla pulitura di autobotti inizialmente contenenti rifiuti pericolosi devono essere inviati ad uno specifico letto di essiccamento separato da quello destinato ai i residui solidi provenienti dalla pulitura di autobotti inizialmente contenenti rifiuti non pericolosi; lo stoccaggio dei rifiuti prodotti è ammesso tra partite aventi medesimo CER e caratteristiche di pericolo;

 12.4. i reflui derivanti da letto di essiccazione dedicato a tale attività devono essere direttamente inviati nelle vasche V12-V13-V14 di equalizzazione e quindi trattati nella "Linea acque reflue" (punto 2.2.2);

 12.5. la frazione solida raccolta congiuntamente nel letto di essiccazione dedicato, derivante dalle operazioni di lavaggio delle botti, dopo campionamento e analisi chimica di caratterizzazione, è smaltita/recuperata come rifiuto prodotto dalla Ditta nelle attività di gestione rifiuti.

Scarichi e gestione acque meteoriche

13. Lo scarico in acque superficiali in Roggia dei Molini, autorizzato ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, attraverso il punto di campionamento individuato in planimetria, costituito dalle acque reflue derivanti dai trattamenti eseguiti in installazione, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

13.1. si stabiliscono per lo scarico in acque superficiali i Valori Limite di Emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna *"scarico in acque superficiali"* del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009; solo per i parametri indicati nella tabella seguente si applicano invece i livelli di emissione associati (BAT-AEL) indicati in tabella 6.1 delle BAT Conclusions 2018 (BAT 20):

Parametro	U.M.	Valore
Solidi Sospesi totali	mg/l	60
Fosforo totale	mg/l	3
Fenoli	mg/l	0,3
Arsenico	mg/l	0,1
Cromo	mg/l	0,3
Cromo VI	mg/l	0,1
Nichel	mg/l	1
Cianuro libero (CN-)	mg/l	0,1

13.2. si stabilisce inoltre per lo scarico SI1 il seguente Valore Limite di Emissione (BAT-AEL) indicato in tabella 6.1 delle BAT Conclusions 2018 (BAT 20):

Parametro	U.M.	Valori
Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	10

13.3. il Valore Limite di Emissione per il parametro "*Escherichia coli*" di cui alla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in acque superficiali" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 è posto pari a 5.000 UFC/100 ml;

13.4. il campionamento deve essere eseguito nel punto di prelievo indicato in planimetria secondo frequenze e metodologie indicate nel PMC;

13.5. nel panel analitico di autocontrollo allo scarico deve essere integrato il parametro "*Nichel disciolto*", applicando le stesse frequenze già previste per il parametro "*Nichel totale*";

13.6. i pozzetti di ispezione e controllo devono essere sempre accessibili al personale degli organi di vigilanza e controllo;

13.7. il rispetto dei limiti non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione;

13.8. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

13.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con modalità concordate con ARPAV;

13.10. deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici), nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;

13.11. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;

13.12. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e avviati a trattamento;

14. si prende atto che tutte le acque meteoriche ricadenti in installazione nonché i reflui provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi (eventuali spanti e acque meteoriche) e i reflui derivanti dalla rete di raccolta spanti vengono trattate all'interno della "Linea acque reflue" (punto 2.2.2) così come le acque provenienti dai servizi igienici;

15. la Ditta è tenuta ad identificare un punto di monitoraggio univoco a monte e uno a valle rispetto al punto di campionamento fiscale dello scarico nel corpo idrico recettore;

16. si prende atto della concessione di derivazione d'acqua da falde subalvee e da risorgive del torrente Leogra in loc. Ponte Canale per uso industriale di processo rilasciata dal Genio Civile di Vicenza con Decreto n. 78 del 12.08.1996 (subentro della concessione a favore di Ambiente Energia s.r.l. eseguito con Decreto n. 302 del 24.08.2012 e attualmente in fase di rinnovo) e il relativo disciplinare contenente le condizioni per l'uso della concessa derivazione; la ditta è tenuta a rispettare quanto indicato dal Genio Civile e comunicare all'Autorità Competente ogni variazione alle condizioni di derivazione.

Sostanze PFAS

17. Si stabiliscono in via provvisoria e sperimentale i seguenti valori per le sostanze PFAS allo scarico delle acque di processo derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti:

Parametro	U.M.	Valori
PFOS	ng/l	60
PFOA	ng/l	500
PFBA	ng/l	500
PFBS	ng/l	3.000
PFPeA	ng/l	3.000
PFHxA	ng/l	1.000
Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)	ng/l	600

18. si stabilisce inoltre che:

 18.1. i valori stabiliti al punto 17 hanno validità fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l'eventuale revisione dei valori stabiliti, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari;

 18.2. la verifica di conformità per l'ottemperanza ai valori stabiliti al punto 17 è effettuata da ARPAV, con oneri a carico della Ditta;

 18.3. la verifica di conformità di cui al punto 18.2 è effettuata come segue:

 18.3.1. esecuzione nell'arco di un anno di 11 campioni allo scarico con le tempistiche già definite dal DDATST n. 42 del 08.04.2019 (per continuità con i precedenti provvedimenti la decorrenza dell'annualità di riferimento si considera partire dal mese di aprile di ogni anno);

 18.3.2. determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 17 sui campioni eseguiti;

 18.3.3. decorso l'annualità di riferimento (da aprile anno precedente a marzo anno successivo), calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;

 18.3.4. confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 17;

 18.4. nella determinazione analitica di cui al punto 18.3.2, per PFOA e PFOS devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;

 18.5. sono assunte le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018;

 18.6. in caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 17, accertata secondo le modalità di cui al punto 18.3, si applica in generale quanto previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;

 18.7. eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al punto 17, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all'efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Emissioni in atmosfera

19. Le emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione sotto elencati e indicati nella planimetria delle emissioni, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Camino	Linee di aspirazione			Sistema di abbattimento		Portata (3) (4) [Nm³/h]
	Linee	Sistemi presidiati	Portata linea (3) [Nm³/h]	Sistemi di pretrattamento specifici	Sistema di trattamento generale	
E1	Linea conto terzi (1)	- Sfiati dei serbatoi stoccaggio rifiuti; - Sfiati vasche equalizzazione e sedimentatori impianti pretrattamento rifiuti (CF1, CF2, CF3); - Sfiati stazioni ricevimento rifiuti;	2.100	/	- Sistema Venturi scrubber con scrubber di lavaggio a soluzione acida; - scrubber di lavaggio a soluzione basica; - unità di prefiltrazione (e riscaldamento) con filtri a tasche; - unità di combustione termica	21.000 (13.000 in caso di essiccatore non attivo)
	Linea fossa centrifughe	- Aspirazione da locale centrifughe; - Aspirazione da fossa ricevimento fanghi palabili da terzi;	7.400	/		
	Linea essiccatoio	- Impianto essiccazione termica dei fanghi;	8.000	Pretrattamento mediante scrubber ad acqua		
	Linea equalizzazione e chimico fisico (2)	- Stazione grigliatura testa impianto; - Aspirazione vasche di accumulo V13 e V14; - Aspirazione sedimentatore primario; - Aspirazione ispessitore fanghi; - Aspirazione flocculatore; - Aspirazione pozzetto sollevamento	3.500	/		

(1) Linea dotata di sistema di trattamento ed espulsione di emergenza, con trattamento mediante carbone attivo, attivabile in caso di fuori servizio e/o anomalie funzionali del sistema di trattamento generale. In planimetria il punto di emissione di emergenza è indicato come "Linea aspirazione conto terzi - filtro carbone di emergenza".

(2) Linea dotata di sistema di trattamento ed espulsione di emergenza, con trattamento mediante scrubber acido, scrubber basico, carbone attivo, attivabile in caso di fuori servizio e/o anomalie funzionali del sistema di trattamento generale. In planimetria il punto di emissione di emergenza è indicato come "Trattamento arie di emergenza (per indisponibilità combustore)".

(3) Sulle portate è ammesso un range di variabilità di ±20%.

(4) A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori in relazione all'assetto di esercizio (attivazione/non attivazione dell'essiccatore), tenuto conto in ogni caso della variabilità del 20%, il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.

19.1. devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	U.M.	E1	E7
Polveri	[mg/Nm³]	20	20
Cr(III)	[mg/Nm³]	1	1
Cd	[mg/Nm³]	0,2	0,2
Ni	[mg/Nm³]	1	1
Pb	[mg/Nm³]	1	1
H_2S	[mg/Nm³]	3	5
NH_3	[mg/Nm³]	20	20
TVOC	[mg/Nm³]	20	20
HCl	[mg/Nm³]	5	5
Odori	[U.O./Nm³]	1000	1000

19.2. relativamente al parametro TVOC indicato nella tabella dei VLE di cui al punto 21.1 valgono le seguenti ulteriori indicazioni:

19.2.1. il limite di concentrazione è riferito al parametro TVOC come definito nelle BAT Conclusions (2018) (rif. metodica analitica UNI EN 12619); restano in ogni caso impregiudicati i limiti di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

19.2.2. al fine della verifica del VLE deve essere sottratta dal conteggio totale la componente metanigena in quanto derivante esclusivamente da processi biologici non considerati all'interno della BAT corrispondente;

19.3. le sezioni dell'impianto da sottoporre ad aspirazione sono individuate nella planimetria delle emissioni;

19.4. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); dovranno essere inoltre dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

19.5. deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

19.6. la Ditta deve mantenere in funzione il sistema di aspirazione/trattamento delle emissioni durante tutte le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti;

19.7. la Ditta è tenuta al rispetto di intervalli cautelativi di sostituzione dei carboni attivi utilizzati nel sistema di abbattimento emissioni in funzione degli andamenti di saturazione, secondo la procedura che costituisce parte integrante del Piano di Monitoraggio e Controllo;

19.8. le sezioni dell'impianto che possono dare origine a odori molesti devono essere mantenute costantemente in leggera depressione e l'impianto di trattamento dell'aspirato deve essere mantenuto in regolare e continuo funzionamento;

19.9. le operazioni di scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare emissioni diffuse;

19.10. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione/collaudo;

19.11. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali; questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

19.12. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

19.13. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

19.14. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

19.14.1. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;

19.14.2. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;

19.14.3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;

19.14.4. le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

19.14.5. la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV prima dell'effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo.

PMC/PGO

20. Si stabiliscono le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO):

20.1. la Ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

20.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia di Vicenza e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;

20.3. la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comune di Schio, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo;

20.4. le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia di Vicenza ed ARPAV). Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato;

20.5. la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose; la prescrizione non si applica ai prelievi che vengono effettuati con frequenza pari al mese o più breve (settimanale/giornaliera) in base alle frequenze identificate nel PMC; ARPAV si riserva eventualmente di richiedere (anche per le vie brevi) alla ditta di volta in volta le analisi programmate.

Ulteriori prescrizioni

21. Si stabiliscono le seguenti ulteriori prescrizioni:

21.1. l'azienda dovrà proseguire con l'attività di monitoraggio qualitativo delle acque di falda con sonde ad acquisizione automatica, campionamenti e analisi chimiche periodiche, attuata con i 3 piezometri installati in impianto, come da prescrizioni indicata nel Parere n. 259 del 14.10.2009 della Commissione Regionale V.I.A.

21.2. la recinzione lungo il perimetro dell'impianto deve essere mantenuta in efficienza; si dovrà altresì provvedere a garantire la manutenzione nel tempo delle siepi, delle alberature e di ogni altro elemento che costituisca barriera di protezione ambientale al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

21.3. entro il periodo di scadenza dell'AIA riesaminata dovrà essere ripetuta una prova di tenuta della condotta che trasporta il refluo dallo stabilimento F2 Tessili Srl;

21.4. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

21.5. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

21.6. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. *c)*, del d.lgs. n. 152/2006;

21.7. si prende atto delle risultanze dell'ultima valutazione di impatto acustico redatta in data 30.11.2021 allegata alla documentazione di riesame; i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997); le misure devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC le misure dei livelli di emissione ed immissione;

21.8. si prende atto delle risultanze dell'ultima valutazione di impatto odorigeno "Marzo – Maggio 2021" allegata alla documentazione di riesame;

21.9. si prende atto che la Ditta ha realizzato, in seguito a comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/06, un impianto fotovoltaico a terra della potenza pari a 500 kW nell'area adiacente le vasche di raccolta acqua servizi; i pannelli sono posizionati su zavorre di cemento e l'energia prodotta viene trasportata tramite cavo da 20 kV dalla cabina principale ENEL (vicino all'ingresso impianto) alla cabina "acqua servizi";

21.10. si prende atto che la Ditta ha comunicato ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/06 il progetto di allacciamento alla rete di teleriscaldamento proveniente dall'impianto di Alto Vicentino Ambiente, in via Lago di Pusiano 4, Schio; tale calore verrà sfruttato per preriscaldare l'aria in ingresso all'essiccatore fanghi, permettendo in tal modo un risparmio nel consumo di metano; la Ditta dovrà provvedere a trasmettere la comunicazione di inizio lavori, la comunicazione di fine lavori, la data di avvio e successivamente alla

conclusione dell'intervento dovrà trasmettere opportune tavole grafiche che evidenzino lo stato aggiornato dell'installazione;

21.11. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

21.12. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVFF e quanto contenuto nel rinnovo periodico di conformità antincendio (Rif. Pratica VV.F. n. 9385 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza);

21.13. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

21.14. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Vicenza, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;

21.15. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione.

MATTEO LIZIER
28-10-2026 15:01:14 CET